

La classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della TARI – Aggiornamento Legge di Bilancio 2020.

di Marco Fosco e Robert Brideson – Roma 31.01.2020

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Questo è quanto previsto dai commi 650 e 651 dell'articolo unico della Legge 147/2013 istitutiva della TARI, che richiama in maniera diretta il DPR che da più di vent'anni determina i criteri di calcolo delle tariffe per utenze domestiche e non domestiche.

Analizzando la disciplina per quest'ultime, stando al Decreto di cui sopra, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla presunta produzione di rifiuti connessa alla specifica destinazione d'uso, e quindi all'attività effettivamente esercitata nei locali sulla superficie assoggettabile a tariffa, e determinato dal comune sulla base degli scaglioni previsti per numero di abitanti e zona geografica. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa sono strutturati



systemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, alternativamente qualora non sia possibile, si applicano dei sistemi presuntivi prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua sulla base di parametri nazionali.

L'elemento sostanziale, che emerge dai criteri del DPR, è che la determinazione della tariffa delle utenze non domestiche è strettamente correlata alla potenzialità di produrre rifiuti urbani delle aree tassabili sulla base della loro effettiva destinazione d'uso.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

Ecco dunque motivata l'interpretazione dell'IFEL nel dettare le linee guida dei regolamenti TARI comunali, a proposito della classificazione delle utenze non domestiche stabilisce che per la determinazione della tariffa queste sono suddivise nelle categorie di attività. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato del DPR 158/99 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Quest'ultimo aspetto è tutt'altro che di secondaria importanza, anzi denota il fattore sostanziale e determinante per la classificazione nelle categorie di appartenenza delle superfici assoggettabili alla TARI, ovvero la tipologia di rifiuti prodotti in relazione all'effettiva attività esercitata. Le attività non comprese in una specifica categoria, aggiunge lo schema regolamentare, vengono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della relativa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Un concetto che trova riscontro nella fattispecie domestica in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la cui superficie andrà correttamente classificata con una categoria delle utenze "non domestiche" prevista per la specifica attività esercitata.

E ancora, qualora un'azienda classificata come autofficina risulti avere a disposizione un locale sito altrove e destinato a magazzino, ai fini TARI questo sarà assoggettato secondo le tariffe di magazzini e autorimesse, in quanto prevarrà l'effettiva destinazione d'uso delle superfici, superando il parametro dettato dalla categoria ATECO con cui l'entità produttiva è stata classificata.

Il prevalere della sostanza sulla forma, motivo ricorrente nella classificazione delle utenze, è alla base dell'ultima evoluzione normativa apportata al DPR 158/99 in occasione dell'approvazione della Legge di Bilancio 2020, con la quale si è intervenuti sulla disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

In passato, gli studi professionali erano inclusi nella categoria uffici ed agenzie separati da banche ed istituti di credito, a cui era stata dedicata un'apposita categoria, ovvero erano associati ad un coefficiente potenziale di produzione differente.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

In sede di conversione del Decreto è stata approvata l'interrogazione secondo cui la potenzialità a produrre rifiuti delle aree adibite a studio professionale è equiparabile a quelle adibite a banche ed istituti di credito ovvero inferiore a quelle di uffici ed agenzie. A decorrere dal 1° gennaio 2020, lasciando immutata le situazioni pregresse salvo disposizioni specifiche contrarie, l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 ratifica l'assimilazione degli studi professionali alla più modesta categoria "economicamente parlando" di banche ed istituti di credito.

Per studio professionale si intende un'attività economica caratterizzata dall'abilità e dalla conoscenza del professionista che vengono trasformate in prodotti e offerte come servizio al cliente finale. È il caso di studi medici, legali, notarili o di consulenza che a titolo esemplificativo e non esaustivo presentano le caratteristiche che contraddistinguono gli studi professionali dagli uffici amministrativi di un ente o di una società pubblica o privata. Quest'ultimi infatti costituiscono di fatto una componente accessoria e funzionale all'attività prevalente pertanto non conseguono in maniera autonoma il fine aziendale.

Per avere contezza del beneficio economico, ipotizzando che le tariffe valide per la TARI 2019 vengano confermate anche per il 2020, uno studio professionale di mq 100 sito nel comune di Milano riceverebbe un avviso di pagamento TARI per un importo pari ad € 250,00 in luogo di un avviso di € 515,00 elaborato con i criteri di calcolo precedenti, riconoscendo di fatto uno sgravio ben oltre il 50%. Replicando l'analisi sul comune di Roma riscontriamo che, per la medesima utenza, la proiezione TARI 2020 ammonterebbe ad € 910,00 invece di € 1.500,00 ante modifica, mentre nel comune di Firenze si avrebbe una nuova taxa rifiuti annua pari ad € 700,00 in luogo di € 1.200,00, registrando in entrambi i casi una riduzione dell'imposta dovuta superiore al 40%. Risparmio più contenuto a Bologna dove lo stesso studio professionale andrebbe a corrispondere una TARI pari ad € 624,00 invece di € 734,00 con uno sgravio di circa il 15%.

L'analisi sin qui sviluppata ci consente di trarre delle conclusioni ben precise, di stabilire una connessione diretta tra l'individuazione della categoria di attività con la tipologia di rifiuto che può esser prodotto, unico fattore discriminante per una corretta classificazione dell'utenza ai fini TARI.

Il prossimo passo sarà interamente a carico delle Amministrazioni locali che dovranno pronunciarsi su come recepiranno l'aggiornamento normativo.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788